



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 07/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AGRICOLTURA 30 dicembre 2015, n. 752

DD.MM. n. 1213 del 19/02/2015 e n. 12272 del 15/12/2015 - DGR n. 538 del 20/03/2015: trasferimento fuori regione di diritti di reimpianto originati da vigneti da vino estirpati in Puglia.

Il giorno 30 dicembre 2015, in Bari, nella sede della Sezione Agricoltura, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47,

il Dirigente della Sezione Agricoltura

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA l'istruttoria espletata dall'Istruttore P.A. Francesco Palmisano e confermata dal Dirigente del Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee Dott. Domenico Campanile;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 26 febbraio 2007 "Disposizioni per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo regionale" che ha stabilito che, in applicazione di quanto previsto dell'articolo unico del D.M. 29 luglio 2005, i diritti di reimpianto regolarmente autorizzati nel territorio della Regione Puglia dai competenti Uffici Provinciali dell'Agricoltura devono essere esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata. Al termine del periodo di validità, i diritti non esercitati passano automaticamente alla riserva regionale;

VISTO il Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il Reg. (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Reg. (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,

(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. In particolare, stabilisce che continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 alla lettera b) nel settore vitivinicolo, punto ii), il regime transitorio di diritti di reimpianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III sezione IV bis, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1114 del 04/06/2014 che ha sospeso l'applicazione della deroga di cui all'art. 85 decies del Reg. CE 491/2009 in materia di utilizzazione dei diritti di reimpianto a partire dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento e sino alla data del 31 dicembre 2015, al fine di tutelare il patrimonio viticolo pugliese;

VISTO il Decreto n. 1213 del 19/02/2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli" che all'art. 3 abroga il comma 6, lettera b), dell'art. 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000. Tale comma dava facoltà, a ciascuna Regione, in particolari situazioni locali, di limitare l'esercizio del diritto di reimpianto ad ambiti territoriali omogeni e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 20 marzo 2015 che ha revocato la sospensione dell'applicazione della deroga di cui all'art. 85 decies del Reg. CE n. 491/2009 in materia di utilizzazione dei diritti di reimpianto vigneti e ha stabilito che l'ex Servizio Agricoltura (attuale Sezione Agricoltura) è tenuto ad emanare le procedure per il trasferimento dei diritti di reimpianto fuori regione;

VISTA la D.D.S. n. 201 del 09/05/2015 che ha emanato le procedure semplificate per il rilascio di autorizzazioni al reimpianto vigneti e al trasferimento dei diritti di reimpianto fuori regione;

VISTO il D.M. n. 12272 del 15/12/2015 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli" che all'art. 4 stabilisce che il trasferimento del diritto di reimpianto è consentito fino al 31 dicembre 2015;

VISTA la D.D.S. n. 742 del 21/12/2015 con la quale è stato differito al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione della richiesta di trasferimento dei diritti di reimpianto fuori regione;

CONSIDERATO che agli atti dei SS.PP.AA. (Servizi Provinciali dell'Agricoltura) e per conoscenza al Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee, risultano acquisite alla data del 15/12/2015 domande di trasferimento dei diritti di reimpianto vigneti fuori regione come di seguito riportato:

- n. 126 istanze di trasferimento diritti di reimpianto vigneti presentate da parte di n. 126 ditte acquirenti ricadenti nel territorio della Regione Veneto per la produzione di vini DOP o IGP, relative a n. 221 ditte cedenti, possessori di n. 236 diritti generati nell'ambito del territorio della Regione Puglia per un totale complessivo di ha 257.83.55;
- n. 4 istanze di trasferimento diritti di reimpianto vigneti presentate da parte di n. 4 ditte acquirenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana per la produzione di vini DOP o IGP, relative a n. 8 ditte cedenti, possessori di n. 9 diritti generati nell'ambito del territorio della Regione Puglia per un totale complessivo di ha 12.46.99;
- n. 23 istanze di trasferimento diritti di reimpianto vigneti presentate da parte di n. 23 ditte acquirenti ricadenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia per la produzione di vini DOP o IGP, relative a n. 75 ditte cedenti, possessori di n. 77 diritti generati nell'ambito del territorio della Regione Puglia per un totale complessivo di ha 81.41.73;
- n. 3 istanze di trasferimento diritti di reimpianto vigneti presentate da parte di n. 3 ditte acquirenti

ricadenti nel territorio della Regione Emilia Romagna per la produzione di vini DOP o IGP, relative a n. 9 ditte cedenti, possessori di n. 9 diritti generati nell'ambito del territorio della Regione Puglia per un totale complessivo di ha 4.56.76.

VISTA la nota del Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee del 18/12/2015, prot. n. 114579, con la quale è stato chiesto ai SS.PP.AA. (Servizi Provinciali dell'Agricoltura) della Regione Puglia, competenti per territorio, di procedere all'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande pervenute alla data del 15/12/2015 e di comunicare gli esiti finali al Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee;

VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata dai precitati SS.PP.AA., acquisiti agli atti del Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee con diverse note (prot. n. 118060 del 29/12/2015 e n. 118251 del 30/12/2015 del S.P.A. di Bari, prot. n. 116654 del 23/12/2015 del S.P.A. di Taranto, prot. n. 116663 del 23/12/2015 del S.P.A. di Brindisi, prot. n. 116409 del 23/12/2015 del S.P.A. di Lecce e prot. n. 118061 del 29/12/2015 del S.P.A. di Foggia), relativi al trasferimento dei diritti di reimpianto vigneti fuori regione.

TANTO PREMESSO, si propone di:

- autorizzare, in ottemperanza ai Decreti n. 1213 del 19/02/2015 e n. 12272 del 15/12/2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto riportati nell'allegato A) del presente provvedimento, composto complessivamente da n. 18 pagine, che ne costituisce parte integrante;
- stabilire che la presente autorizzazione, in applicazione dell'art. 85 decies paragrafo 5 lettera b) punto i) del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, non comporta un aumento globale del potenziale produttivo;
- stabilire che l'autorizzazione al reimpianto mediante trasferimento di diritti alla Regione Veneto è di competenza dell'A.V.E.P.A. "Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura", per la Regione Toscana è di competenza della Città Metropolitana di Firenze, per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è di competenza della precitata regione e per la Regione Emilia Romagna è di competenza della Provincia e/o Città Metropolitana competente per territorio;
- stabilire che l'A.V.E.P.A., la Città Metropolitana di Firenze, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia e/o Città Metropolitana competente per territorio della Regione Emilia Romagna potranno procedere all'emanazione dei provvedimenti necessari alla conclusione dei procedimenti amministrativi e a trasmettere gli esiti ai Servizi Provinciali dell'Agricoltura, competenti per territorio, per l'aggiornamento dello schedario viticolo;
- incaricare il Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee a trasmettere il presente provvedimento a:
 - A.V.E.P.A. "Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";
 - Città Metropolitana di Firenze;
 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - Provincia e/o Città Metropolitana di competenza della Regione Emilia Romagna;
 - Ufficio Bollettino della Regione Puglia per la pubblicazione e Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 - Servizi Provinciali dell'Agricoltura della Regione Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- di autorizzare, in ottemperanza ai Decreti n. 1213 del 19/02/2015 e n. 12272 del 15/12/2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto riportati nell'allegato A) del presente provvedimento, composto complessivamente da n. 18 pagine, che ne costituisce parte integrante;
- di stabilire che la presente autorizzazione, in applicazione dell'art. 85 decies paragrafo 5 lettera b) punto i) del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, non comporta un aumento globale del potenziale produttivo;
- di stabilire che l'autorizzazione al reimpianto mediante trasferimento di diritti alla Regione Veneto è di competenza dell'A.V.E.P.A. "Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura", per la Regione Toscana è di competenza della Città Metropolitana di Firenze, per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è di competenza della precitata regione e per la Regione Emilia Romagna è di competenza della Provincia e/o Città Metropolitana competente per territorio;
- di stabilire che l'A.V.E.P.A., la Città Metropolitana di Firenze, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia e/o Città Metropolitana competente per territorio della Regione Emilia Romagna potranno procedere all'emanazione dei provvedimenti necessari alla conclusione dei procedimenti amministrativi e a trasmettere gli esiti ai Servizi Provinciali dell'Agricoltura, competenti per territorio, per l'aggiornamento dello schedario viticolo;
- di incaricare il Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee a trasmettere il presente provvedimento a:
 - A.V.E.P.A. "Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura";
 - Città Metropolitana di Firenze;
 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - Provincia e/o Città Metropolitana di competenza della Regione Emilia Romagna;
 - Ufficio Bollettino della Regione Puglia per la pubblicazione e Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 - Servizi Provinciali dell'Agricoltura della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà disponibile nel banner regione puglia/strutture regionale/ufficio produzioni arboree ed erbacee;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del Servizio Produzioni arboree ed erbacee.

- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- f) il presente atto, composto da n° 6 (sei) pagine timbrate e vidimate, e dall'allegato A, costituito complessivamente da n. 18 (diciotto) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Agricoltura;
- g) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente della Sezione Agricoltura
Dott. Giuseppe D'Onghia